



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 6/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

**Nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza avvalendosi anche del collegamento in remoto,**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge

finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Trisobbio (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

VISTO l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti durante il periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTO l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e s.m.i., e comma 7, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.;

VISTI i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020,

prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti, in considerazione della proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza, che rende necessario mantenere in vigore le regole tecniche ed operative disposte con i precedenti decreti presidenziali, con decreto in data 31 dicembre 2021, ha disposto che "art. 1. Le regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti

locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a

porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Peraltro, dopo che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza e con il recente D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021; quindi, con provvedimento del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza è stato prorogato dal 21 aprile 2021 al 31 luglio 2021 e con Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, ed infine, con decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221 ancora prorogato al 31 marzo 2022.

Ciò premesso, dall'esame del questionario sul rendiconto 2019, redatto a cura dell'organo di revisione del **Comune di Trisobbio (AL)**, sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento, oggetto di rilievo.

L'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune in oggetto, in relazione all'esercizio 2019, ha evidenziato un ampio e costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

A tale riguardo, i dati riportati nel questionario evidenziano al 31.12.2019, da una parte, un fondo cassa pari a zero e, dall'altra, anticipazioni di tesoreria non restituite per euro 131.601,25.

Si è, quindi, invitato l'ente a fornire chiarimenti in merito alla discordanza dei dati, illustrando altresì le cause della mancata chiusura della anticipazione.

Si è invitato, inoltre, l'ente a fornire i dati della anticipazione di tesoreria al 31.12.2020, precisando l'importo della quota eventualmente non restituita al termine dell'esercizio.

In secondo luogo, è stata rilevata la presenza di cospicui residui attivi, per i quali non è risultato costituito alcun FCDE.

Per quanto concerne il FCDE si è invitato l'ente a confermare il metodo di calcolo applicato e ad esplicitare i dati utilizzati per la determinazione dello stesso, evidenziando il quinquennio utilizzato per la base di calcolo, comunicando altresì le singole risorse oggetto di accantonamento complete di descrizione e codice numerico.

Si è, inoltre, chiesto di fornire il relativo allegato al rendiconto 2019, oltre alla nota integrativa al bilancio di previsione 2019 e ad ogni chiarimento ritenuto utile circa i criteri adottati per la individuazione dei crediti sui quali applicare il calcolo per la determinazione del FCDE.

Non è, infine, risultato pubblicato, nella apposita sezione del sito di codesto Ente "Amministrazione trasparente", l'indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2019. Si è, pertanto, invitato l'ente a trasmettere il relativo certificato, nonché a procedere ad una ricognizione del sito ed a provvedere ai necessari aggiornamenti.

In base, quindi, alle risultanze dell'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e conseguente pronuncia di competenza.

\*\*\* \*\*

### **1.Anticipazione di tesoreria.**

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005, n.266, in ordine alle risultanze del rendiconto 2019, ha evidenziato che l'Ente ha fatto ampio e costante ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Infatti, come ampiamente ammesso e non contestato dal Comune di Trisobbio (v., nota dell'ente n. 2108 del 13 novembre 2021), per il 2019, l'ente si è trovato nella

necessità di fare costantemente ricorso ad anticipazione di tesoreria, senza restituire la medesima anticipazione, alla fine dell'esercizio, per euro 131.601,25.

L'Amministrazione, pur consapevole delle oggettive difficoltà di cassa, che ha riconosciuto senza contestare in alcun modo i rilievi formulati, nel corso dell'istruttoria, ha dichiarato di essere stata obbligata a ricorrervi per una pluralità di cause concorrenti (meglio esplicitate nella citata nota).

Ciò premesso, la Sezione ribadisce che l'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa – correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni – cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera 101/2016 della Sez. Reg. Marche).

Inoltre, giova richiamare il principio contabile n. 3.26 (Allegato A/2 al d.l. n. 118/2011), a mente del quale "Le anticipazioni di cassa, erogate dal tesoriere dell'ente, sono contabilizzate nel titolo, istituito appositamente, per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse".

Inoltre, il principio contabile 10.3 del medesimo allegato 4/2 precisa che: "Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo.

Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata".

Nel caso di specie, dunque, il principio contabile, sopra esposto, non risulta assolutamente rispettato dal Comune di Trisobbio nell'esercizio 2019.

## **2. Indicatore tempestività dei pagamenti.**

A seguito della richiesta di chiarimenti in merito al fatto che nel sito web dell'ente non risultava pubblicato alcun dato in materia, il Comune ha precisato che, erroneamente, "...a seguito di interventi eseguiti dal gestore del sito, sono state erroneamente cancellate le pubblicazioni riguardanti gli anni passati, compresa quella del 2019. Si è provveduto, pertanto, a far ripristinare le pubblicazioni dei dati in questione nonché a fornire indirizzi specifici al gestore per evitarne la futura cancellazione".

All'esito dell'istruttoria è emerso, inoltre, che l'indicatore globale dall'1.01.2019 al 31.12.2019 è risultato pari a 123,73 giorni, circostanza che denota una criticità significativa.

Lo stesso indicatore per il 2020 risulta, ancora, non rispettoso dei limiti normativi in quanto pari a 111,78 giorni.

Ciò premesso, ed a questo specifico riguardo, la Sezione rappresenta che l'art. 41 del d.l. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013.

La norma prevede che, ove risultino, come nella fattispecie, superati i termini di pagamento, di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Va, inoltre, particolarmente evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti, che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non



riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".

La Sezione, sulla base dei dati comunicati dall'ente, accerta che dagli indici prospettati emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed invita l'ente a voler sensibilmente ridurre detti indicatori, ai fini di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

La Sezione sollecita, inoltre, il Comune di Trisobbio a voler provvedere, per il futuro, tempestivamente, a procedere alla pubblicazione degli stessi dati sul sito dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

### **3.FCDE.**

Il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 3.3, prevede che per i crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio, sia effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine, è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che "In occasione della redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti".

A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo, come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a

seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.", ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio) mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione da accantonare al FCDE è determinata applicando "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Conseguentemente, il criterio per determinare l'accantonamento al fondo risulta stabilito in modo analitico dal principio contabile, allo scopo di rendere "effettivo" il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al fine di individuare con certezza nell'an e nel quantum ed ex post il risultato stesso.

A tal fine, il punto 9.2 del principio contabile 4.2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011, prevede che "il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione."

Al riguardo, l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1, prevede che:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti

dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'Ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."

Ciò premesso, e prendendo atto della risposta in data 13 novembre 2021 dell'ente, il quale, in merito alla correttezza del metodo di calcolo "ordinario" utilizzato, ha precisato che il quinquennio preso in esame è quello relativo al periodo 2015-2019 (riscontrato nel prospetto di calcolo allegato alla risposta), merita sottolineare che, a detta dell'ente stesso, il fondo in esame è stato accantonato per i capitoli 3009 (sanzioni stradali), 1025 (Tari-Tarsu e Tares) nonché 3011 (proventi illuminazione votiva).

Ciò precisato, la Sezione rileva che permangono perplessità sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel 2019, in relazione all'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso.

Infatti, sulla base dei dati rilevati, l'importo del FCDE risulta ammontare a complessivi euro 28.091,56, a fronte di residui attivi del titolo I° e III°, complessivamente pari ad euro 346.784,68 (quindi, con FCDE nettamente sottostimato rispetto ai residui conservati).

Ciò in quanto i residui attivi del titolo I, formati nell'esercizio 2019, compresi i residui attivi degli esercizi precedenti, ammontano ad euro 255.016,81, mentre i residui attivi del titolo III, formati nell'esercizio 2019, ammontano ad euro 91.767,87.

Ad ogni buon conto, tenuto conto dell'esito della descritta istruttoria, la Sezione rileva, per il 2019, significativi elementi di incertezza nelle modalità di determinazione del FCDE, derivanti da una non corretta applicazione dei principi contabili in materia di costituzione del FCDE, sotto i diversi profili di seguito esposti.

Il principio contabile 4.2, più volte citato, stabilisce che spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere

di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli". Comunque, la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali quelli della prudenza e della veridicità, funzionali al principio dell'equilibrio.

Al riguardo, la Sezione rammenta che, in funzione della scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate, il principio contabile richiede una "adeguata illustrazione" nella nota integrativa del bilancio di previsione (acquisita nel corso dell'istruttoria).

Tale onere non può considerarsi pienamente assolto qualora di tali entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione, rischio, che, nella fattispecie, è comprovato oggettivamente.

La facoltà concessa da tale principio contabile, infatti, deve essere necessariamente ancorata ad una concreta prospettiva di effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del FCDE; prospettiva di cui deve essere data adeguata dimostrazione.

In difetto di tale oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di tali entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un'adeguata copertura.

Ebbene, per il Comune di Trisobbio, tale documento, per l'anno 2019, si caratterizza per un'assoluta genericità.

A ciò deve aggiungersi il fatto che, attraverso l'istruttoria, è stato accertato quanto segue:

- il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, *rectius*, la parte disponibile dello stesso, ammonta a soli euro 9.878,62 e presenta un andamento in deciso peggioramento per l'esercizio 2020: dai dati contabili esaminati, emerge, infatti, per il 2020 un disponibile di soli euro 430,07;

- sempre per il 2020, con un FCDE di euro 50.825,94, la capacità di riscossione dei residui non appare migliorare in quanto dei residui iniziali del Titolo I, ammontanti ad euro 255.016,81 (residui 2019), ne risultano riscossi solo per euro 76.334,18, residuandone ancora per euro 172.458,93, con conseguente capacità di riscossione pari al 29,93% mentre dei residui iniziali del Titolo III, ammontanti ad euro 91.767,87 (residui 2019), ne risultano riscossi per euro 30.814,37, residuandone ancora per euro 51.665,41, con conseguente capacità di riscossione pari al 33,57% (in totale, quindi, residui Titolo I, residui + competenza, euro 266.151,27, cui si aggiungono per il Titolo III, residui + competenza, euro 120.788,15 per complessive euro 386.000 circa);

- il Fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato nella parte accantonata, ammonta per il 2019 a poco più di euro 28.000,00 circa, a fronte di residui attivi del titolo I e III, complessivamente pari ad euro 346.000,00 circa (quindi con FCDE nettamente inferiore al 50% dei residui conservati).

Ciò posto, e considerato che non risulta conforme al principio contabile, sopra riportato, non accantonare nel fondo crediti importi, relativi ai residui conservati, che garantiscano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi, all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi, la Sezione ritiene sottodimensionato l'accantonamento a FCDE operato dall'Ente nel rendiconto 2019.

In considerazione del principio di continuità del bilancio tra gli esercizi finanziari, la Sezione invita l'Ente a verificare, tempestivamente, la congruità del menzionato accantonamento, sulla base dei principi sopra affermati, nell'ultimo rendiconto - 2020 - relativamente all'esercizio 2019.

La circostanza sopra richiamata può costituire un fattore di squilibrio per il bilancio dell'Ente dal momento che il FCDE costituisce "uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario" (cfr. 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016).

In considerazione del principio di continuità del bilancio tra gli esercizi finanziari, la Sezione invita, in conclusione, l'ente a verificare la congruità dell'accantonamento, sulla base dei principi sopra affermati, nell'ultimo rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2019, attraverso l'eventuale rettifica da apportarsi al risultato di amministrazione nel rendiconto dell'esercizio 2020.

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che

verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

### **ACCERTA**

- nell'esercizio 2019 il reiterato ricorso ad anticipazione di tesoreria e la mancata restituzione di parte della medesima per euro 131.601,25;
- una non adeguata quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che appare sottostimato, come dettagliato in parte motiva;
- la scarsa capacità di riscossione dei residui attivi;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

### **DISPONE**

- che il Comune di Trisobbio provveda all'esatta quantificazione del FCDE, sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità di tale accantonamento nell'ambito dell'ultimo rendiconto approvato, quello relativo all'esercizio 2020, e, quindi, provveda a dare corretta attuazione ai principi contabili che regolano la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per i profili indicati in motivazione;
- che, qualora il risultato di amministrazione effettivo dovesse risultare negativo, in conseguenza di quanto osservato in parte motiva dalla Sezione in ordine agli accantonamenti del FCDE per il 2019, il Comune di Trisobbio vorrà sollecitamente provvedere alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, dei prospetti relativi al risultato di amministrazione 2020, con dati precisi e rigorosi, provvedendo al relativo invio a questa Sezione;
- che il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP e alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi al rendiconto 2019, provvedendo a modificare l'allegato 10 lett. c, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Trisobbio (AL);
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

### **INVITA**

- il Comune di Trisobbio (AL) ad adottare tutte le misure ritenute utili al fine di migliorare, in modo significativo, la capacità di riscossione dei residui attivi di cui ai titoli I e III;

### **SI RISERVA**

- di monitorare con attenzione l'andamento degli equilibri di bilancio in occasione dei prossimi controlli, segnatamente, in occasione dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2020.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato Estensore  
F.to (Consigliere dott. Luigi Gili)

Il Presidente  
F.to (Dott.ssa Maria Teresa Polito)

Depositato in Segreteria il **21 gennaio 2022**

Il Funzionario Preposto  
F.to (Nicola Mendoza)